

Determina Dirigenziale N. 1201 del 09/12/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione spese legali in favore dell'avv. Gennaro Masiello – Sentenza Tribunale di S.M.C.V. – Sez. Lavoro e Previdenza, n. 1082/2025, Rg. n. 6028/2019 ed Ordinanza di Accoglimento n. cronol. 32765/2025, Rg n. 6028/2019-1 – (B.S. c/AORN Caserta) - rif. Legal App 29/2020.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/12/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: Liquidazione spese legali in favore dell'avv. Gennaro Masiello – Sentenza Tribunale di S.M.C.V. – Sez. Lavoro e Previdenza, n. 1082/2025, Rg. n. 6028/2019 ed Ordinanza di Accoglimento n. cronol. 32765/2025, Rg n. 6028/2019-1 – (B.S. c/AORN Caserta) - rif. Legal App 29/2020.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO

- **che**, in data 29.01.2020, il sig. B.S. notificava ricorso ex art. 414 c.p.c., recante r.g.n. 6028/2019, assunto al protocollo n° 3126/E, promosso innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sez. Lavoro;
- **che**, con il predetto ricorso, l'istante, assumendo di essere dipendente di codesta A.O.R.N., chiedeva il riconoscimento delle spettanze/differenze retributive, per aver svolto dall'agosto 2007 al novembre 2015, le mansioni superiori di Ds4 e condannare l'Azienda al versamento delle stesse;
- **che**, con precedente atto deliberativo, veniva conferito incarico *ad item* all'avv. Chiara Di Biase, dipendente a tempo indeterminato di questa A.O.R.N., per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel predetto giudizio;
- **che**, con Deliberazione del Direttore Generale n.º 632 del 10.08.2022, e successiva deliberazione n.º 778 del 11.08.2025 dell'intestata A.O.R.N. veniva concesso all'avv. Chiara Di Biase, un periodo di aspettativa al fine di poter ricoprire l'incarico di Direttore Amministrativo dapprima presso l'A.O.R.N. Moscati di Avellino e, successivamente, presso l'AORN di Caserta;
- **che**, con Deliberazione del Direttore Generale n.º 969 del 07.12.2022 veniva conferito nuovo incarico per continuità difensiva all'avvocatura interna, per la difesa e la rappresentanza dell'AORN;
- **che**, con sentenza del Tribunale di S.M.C.V. – Sez. Lavoro n. 1082/2025, pubbl. il 24.05.2025, Rg. n. 6028/2019 si concludeva la vertenza in parola, e così si provvedeva:

“a) condanna l’ASL CE al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 7.752,28 a titolo di differenze stipendiali per le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo;

b) rigetta nel resto il ricorso

c) condanna l’ASL CE al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 1.700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione.”

- **che**, nonostante l'errore materiale presente nella sentenza in parola, il procuratore di parte ricorrente notificava, in data 16.10.2025, atto di precezzo per le somme statuite, acquisito al prot. n. 32347/e in pari data;
- **che**, con nota prot. n. 33917 del 29.10.2025 la UOC affari legali riscontrava l'avv. Masiello esponendo tra l'altro, l'impossibilità al pagamento delle somme statuite in sentenza ed oggetto dell'atto di precezzo se non a seguito di correzione dell'errore materiale;
- **che**, con riscontro PEC pervenuto in pari data, l'avv. Masiello rappresentava che la notifica dell'atto di precezzo era avvenuta per mero errore materiale, avendo già provveduto a richiedere al Tribunale adito la relativa correzione, atteso che nel P.Q.M. il Giudice, dott.ssa Iorio, indicava erroneamente “ASL CE” in luogo di “AORN CE”, comunicando altresì la rinuncia al precezzo medesimo;

Determinazione Dirigenziale

- **che**, con Ordinanza di Accoglimento n. cronol. 32765/2025 del 21.11.2025, Rg. n. 6028/2019-1 il G.U., dott.ssa Fabiana Iorio, del Tribunale di S.M.C.V., in funzione di giudice del lavoro, ha disposto la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 1082/2025 pubblicata in data 24.05.2025, ovvero nel dispositivo della sentenza deve intendersi e leggersi:

“a) condanna l’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 7.752,28 a titolo di differenze stipendiali per le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo;

b) rigetta nel resto il ricorso

c) condanna l’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta in complessivi € 1.700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione”.

- **che**, con nota prot. 37342/i del 27.11.2025, questa Azienda prendeva atto della sentenza del Tribunale di S.M.C.V. n. 1082/2025 - pubbl. il 24.05.2025, Rg n. 6028/2019 e dell’Ordinanza di Accoglimento n. cronol. 32765/2025 del 21.11.2025, Rg. n. 6028/2019-1;
- **che**, in pari data, con nota prot. n. 37347, questa UOC richiedeva ai procuratori della ricorrente la documentazione necessaria alle successive attività di liquidazione;
- **che**, con riscontro a mezzo PEC proveniente dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Gennaro Masiello, veniva trasmessa la documentazione richiesta, nonché la dichiarazione di rinuncia dell’avv. Michela Izzo ai propri compensi professionali in favore del medesimo procuratore, avv. Gennaro Masiello;
- **che**, con pec del 04.12.2025 questa UOC precisava all’avv. Izzo che la rinuncia ai propri compensi professionali dovesse pervenire dall’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rinunciatario, digitalmente firmata e corredata da copia di un valido documento di riconoscimento;
- **che**, in pari data con riscontro stesso mezzo, l’avv. Izzo trasmetteva quanto chiesto;

PRESO ATTO

- **della** PEC del 27.11.2025 (*allegata alla presente in modalità istruttoria*), con la quale, tra l’altro veniva trasmesso il pro-forma di fattura dell’avv. Masiello, per un importo complessivo da liquidare in suo favore pari ad **€ 2.033,20**, così dettagliato:
 - **€ 1.700,00** per onorari;
 - **€ 255,00** per spese generali (15% su onorari);
 - **€ 78,20** per contributo Cassa Forense (4%).

RITENUTO

- **di** dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 2.033,20**;
- **di** riservarsi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della UOC G.E.F.;

CONSIDERATA

- **la** Circolare del Direttore Generale dell’AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell’ufficio legale;
- **la** disposizione a margine della nota acquisita al prot. 9449 del 18/03/2021 in materia di “Liquidazione Titoli Giudiziari”, agli atti dell’ufficio legale;

Determinazione Dirigenziale

- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone “*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precezzo*”;
- l'acquisizione dell'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 e dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;
- **che** la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

ATTESTATA

- **la** conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1. PRENDERE ATTO**, della rinuncia alle proprie competenze professionali dell'avv. Michela Izzo in favore dell'avv. Gennaro Masiello, pervenuta a mezzo pec in data 04.12.2025;
- 2. LIQUIDARE**, la somma complessiva di **€ 2.033,20**, quali spese legali in favore dell'avv. Gennaro Masiello (*autodichiarazione in allegato istruttorio*) in ossequio alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1082/2025 - pubbl. il 24.05.2025, rg. 6028/2019 ed all'Ordinanza di Accoglimento n. cronol. 32765/2025 del 21.11.2025 rg. 6028/2019-1, nonché al pro-forma di fattura trasmesso in data 27.11.2025;
- 3. DEMANDARE**, alla UOC Gestione Risorse Umane l'esecuzione del pagamento delle somme dovute, a titolo di differenze stipendiali e relativi interessi, in favore del ricorrente;
- 4. DARE MANDATO** alla UOC Gestione Risorse Economico - Finanziarie di procedere al pagamento della somma complessiva di **€ 2.033,20**, con imputazione sul fondo “*Contenzioso Personale Dipendente*” n. 2020201050 – rif. **Legal App 29/2020**;
- 5. DARE MANDATO** alla UOC Gestione Risorse Economico - Finanziarie di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, allorquando sarà nota;
- 6. TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC G.R.E.F, all'avv. Gennaro Masiello ed all'avv. Michela Izzo;

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
avv. Domenico Sorrentino

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione spese legali in favore dell'avv. Gennaro Masiello – Sentenza Tribunale di S.M.C.V. – Sez. Lavoro e Previdenza, n. 1082/2025, Rg. n. 6028/2019 ed Ordinanza di Accoglimento n. cronol. 32765/2025, Rg n. 6028/2019-1 – (B.S. c/AORN Caserta) - rif. Legal App 29/2020.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €2.033,20

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente
da scomputare dal preventivo di spesa
che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/12/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco